

# STATUTO FGEI

**Art. 1** - La Federazione Giovanile Evangelica in Italia (FGEI) è costituita da persone di età compresa tra i 14 e i 35 anni, che vivono in Italia o che mantengono un legame con il Paese, che si riconoscono nella comune vocazione di testimonianza cristiana e accettano il fondamento di fede espresso nel preambolo dello Statuto della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.

**Art. 2** - La FGEI ha origine nell'unione delle organizzazioni giovanili denominazionali delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia e nasce come un servizio reciproco tra le unioni, gruppi giovanili evangelici e singole persone unite dai principi di cui all'Art.1.

Essa perciò intende:

- a) sostenere l'opera di formazione, testimonianza e servizio dei/delle unioni o gruppi giovanili;
- b) coordinare e promuovere iniziative e attività di interesse comune per i/le giovani che ne fanno parte o ne riconoscono i principi fondativi;
- c) manifestare nel settore giovanile la ricerca, tuttora in atto nel protestantesimo italiano, di una unità concreta che abbia la sua sostanza in un modo comune di vivere la testimonianza cristiana, nelle strutture organizzative unitarie, e per questi motivi persegue un'attività federativa tra gruppi giovanili delle chiese;
- d) curare i rapporti con similari organizzazioni in Italia e all'estero;
- e) curare i rapporti con le chiese del protestantesimo storico, promuovendo altresì la partecipazione giovanile a esse.

**Art. 3** - I gruppi giovanili e le singole persone aderenti alla FGEI, operanti nella stessa località, costituiscono, di norma, un gruppo unificato, sulla base di accordi o regolamenti di carattere locale.

Le forme organizzative locali sono decise dal gruppo locale stesso, purché non in conflitto con lo Statuto della FGEI.

L'adesione alla FGEI è in ogni caso compatibile con l'iscrizione ad altri movimenti giovanili evangelici a carattere locale o internazionale, purché in continuità con le attività e gli obiettivi di cui al presente Statuto.

**Art. 4** - Gli organi della Federazione sono: a) il Congresso della FGEI; b) il Consiglio della FGEI.

**Art. 5** - Il Congresso della FGEI è costituito con voce deliberativa da coloro che come singoli o quali membri di unioni o gruppi giovanili hanno aderito alla Federazione come indicato all'Art. 9 lett. a del presente Statuto.

Partecipano con voce consultiva, qualora non già aderenti Federazione:

- a) il direttore o la direttrice dei centri giovanili di cui all'Art. 10 lett. f);
- b) uno/una rappresentante della World Student Christian Federation-Europe Region e uno/una rappresentante del Ecumenical Youth Council in Europe;

Il Congresso, su proposta del Consiglio o di almeno dieci partecipanti con voce deliberativa, può deliberare la partecipazione ai suoi lavori di osservatori ed osservatrici con voce consultiva.

**Art. 6** - Il Congresso si riunisce in sessione ordinaria su convocazione del Consiglio entro ventiquattro mesi dalla precedente convocazione. Può riunirsi in sessione straordinaria nel corso del biennio su convocazione del Consiglio della FGEI o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri della FGEI. L'assemblea è costituita e delibera validamente quando siano presenti la metà più uno delle sue componenti. La verifica del numero legale viene svolta inizialmente dalla presidenza provvisoria e in seguito dall'ufficio di presidenza di cui all'art. 7. Il Congresso si riunisce di norma in presenza; in caso di circostanze straordinarie può riunirsi da remoto o prevedere forme di partecipazione ibrida.

**Art. 7** - Il Congresso elegge, per lo svolgimento dei suoi lavori, un ufficio di presidenza composto da un/una presidente e da due vicepresidenti, che subentra alla presidenza provvisoria del Presidente del Consiglio della FGEI uscente.

L'ufficio di presidenza è eletto con votazione per scheda segreta, a maggioranza assoluta delle persone votanti per quel che riguarda la presidenza e a maggioranza relativa per quel che riguarda le vicepresidenze. L'ufficio di presidenza provvede alla nomina di verbalisti/e e di assistenti allo svolgimento dei lavori (assessori).

Possono essere eletti all'ufficio di presidenza sia partecipanti con voce deliberativa sia partecipanti con voce consultiva. Non possono essere eletti/e all'ufficio di presidenza i/le componenti del Consiglio della FGEI.

**Art. 8** - Il Congresso delibera a maggioranza assoluta dei/lle votanti, compreso/a tra questi chi si astiene, con votazione per alzata di mano. Si procede a votazione a scrutinio segreto per le nomine e, per le deliberazioni, su richiesta di almeno un quarto dei membri del Congresso.

**Art. 9** - Il Congresso:

- a) delibera circa l'ammissione di nuovi membri della FGEI, su specifica proposta del Consiglio della FGEI o di almeno metà dei membri della FGEI;
- b) delibera sulle materie indicate nell'articolo 2;
- c) esamina e discute il rapporto del Consiglio e i rendiconti da questo presentati nonché il rapporto dei/delle revisori/e dell'operato del Consiglio (vedi punto f);
- d) delibera circa le modalità di adesione alla Federazione;
- e) elegge il Consiglio della FGEI, con votazione per scheda segreta;
- f) elegge una commissione di almeno due revisori/e dell'operato del Consiglio; può essere eletto un terzo revisore se la FGEI è composta da 51 a 100 membri, un quarto revisore se è composta da 101 a 150 membri, un quinto revisore oltre i 150 membri.
- g) elegge un rappresentante nel Comitato Generale di Agape, uno nel Comitato Generale di Ecumene, uno nel Comitato di Adelfia.

**Art. 10** - Il Consiglio della FGEI si compone di cinque membri con voce deliberativa, eletti/e dal Congresso con votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei/delle votanti. Essi/e restano in carica da una sessione ordinaria del Congresso all'altra. Le stesse persone non possono essere elette per più di quattro mandati consecutivi. La composizione del Consiglio è plurale rispetto alla denominazione e al genere.

**Art. 11** - Il Consiglio elegge al proprio interno un/a Presidente, un/a Vicepresidente e un/a Tesoriere/a. Il/la Presidente convoca e presiede il Consiglio ne esegue le deliberazioni e li rappresenta.

**Art. 12** - Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione e sotto la presidenza del/la Presidente. Delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei/delle votanti.

**Art. 13** - Il Consiglio:

- a) esegue le deliberazioni del Congresso;
- b) cura la rete della Federazione e lavora alla sua crescita anche mediante visite a singoli e a gruppi, interni o esterni alla FGEI, attraverso la cura della comunicazione con gli esecutivi delle chiese e le comunità locali, accompagnando le persone che rivestono un incarico all'interno della Federazione, organizzando momenti di incontro;
- c) amministra i fondi della FGEI;

- d) può nominare figure professionali esterne al Consiglio per supportarlo nell'espletamento dei suoi compiti;
- e) ammette nuovi/e aderenti sulla base del rispetto dei requisiti di cui all'art. 1 delle modalità stabilite dal Congresso all'Art. 9, lettera d), riservandosi di sottoporre la decisione alla valutazione del Congresso ove lo ritenga necessario;
- f) formula proposte per il Congresso, predispone il rapporto e i rendiconti da sottoporre al Congresso e definisce l'ordine del giorno, che deve contenere le materie di cui all'art. 9;
- g) nell'ambito delle materie di cui all'art. 2, in casi straordinari di necessità e di urgenza, adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisoriamente esecutivi fino alla ratifica del Congresso;
- h) può nominare dei suoi referenti territoriali per la cura della rete locale;
- i) provvede alla pubblicazione di "Gioventù Evangelica" e ne nomina il direttore o direttrice;
- l) provvede alla nomina dei/le rappresentanti della FGEI nelle organizzazioni nazionali e internazionali di cui fa parte;
- m) provvede alla nomina del/la rappresentante della FGEI nell'Assemblea della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia;
- n) provvede alla nomina delle redazioni responsabili della comunicazione della FGEI;
- o) provvede all'organizzazione dell'incontro di comunicazione, coordinamento e condivisione di cui all'art. 14.
- p) in caso di vacanza, nomina uno/a o più rappresentanti temporanei nei Comitati di cui all'art. 9, lett. g) Il Consiglio provvede annualmente alle nomine di cui alla lett. i), l), m) e n) per le quali non possono essere nominate le stesse persone per un periodo superiore a 8 anni.

**Art. 14** - Al fine di favorire la comunicazione, il coordinamento e la condivisione delle attività, le persone che rivestono incarichi per la Federazione si incontrano almeno una volta tra un Congresso e il successivo su proposta del Consiglio. All'incontro sono convocati:

- a) i componenti il Consiglio della Federazione
- b) le persone che dirigono opere per la gioventù a carattere nazionale o sovranazionale, o chi ne fa le veci;
- c) una rappresentanza delle le redazioni dei canali di comunicazione della FGEI;
- d) le persone che rappresentano la FGEI nelle organizzazioni nazionali e internazionali di cui fa parte;
- e) i/le rappresentanti della FGEI nei Comitati di gestione dei centri di cui all'art. 9 lettera f;
- f) i/le referenti territoriali;
- g) i/le revisori/e.

Possono inoltre essere invitati/e dal Consiglio ulteriori partecipanti in relazione ai temi all'ordine del giorno.

**Art. 15** - Le modifiche al presente statuto sono di competenza del Congresso e devono essere proposte da almeno un terzo del Congresso stesso o dal Consiglio della FGEI. Esse devono essere adottate con votazione del Congresso validamente costituito a norma dell'Art. 5.